



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 06/11/2020

FATTO

Con ricorso n. 554088 del 29.4.2020, il cliente, dopo avere esperito il reclamo il 22.10.2019, chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.725,00 e le spese legali per euro 250,00, in ragione della estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della pensione.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, eccepisce la natura *up front* della commissione dell'agente perché volta a remunerare un'attività che "[...] *termina nell'invio della proposta di prestito all'Istituto Finanziatore*" e perché il relativo compenso è stato interamente percepito dall'agente al quale si è rivolto il cliente, come da fattura versata in atti.

Dichiara che le spese amministrative forfettarie di notifica remunerano attività che si sono concluse con la notifica del contratto all'Ente Datore di Lavoro, che, in sede di conteggio estintivo, è stata corrisposta al ricorrente la quota non maturata delle commissioni



incassate dalla banca per l'attività di incasso rate e post erogazione, pari ad euro 1.288,67, e della quota non maturata delle spese richieste dall'Ente Pensionistico, pari ad euro 113,55, e che, il 13 agosto 2018, è stato rimborsato in favore del ricorrente l'ulteriore importo di euro 238,59, quale somma di competenza del cliente al giorno di effettiva contabilizzazione dell'estinzione del finanziamento.

Chiede, pertanto, il rigetto del gravame.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato il 2.12.2013 ed estinto al 6.8.2018 in corrispondenza della rata n. 54 di 120 dovute.

In punto di fatto, mette conto evidenziare che l'intermediario dichiara di avere rimborsato al ricorrente l'ulteriore importo di euro 238,59, a titolo di somme di competenza del cliente residue al giorno di effettiva contabilizzazione dell'estinzione del finanziamento, come da evidenza prodotta in giudizio, che, nel riscontro al reclamo, il convenuto sembra imputare la corresponsione di tale importo al rimborso delle rate addebitate successivamente all'estinzione del finanziamento, che il contratto prevede, in caso di estinzione anticipata, il rimborso secondo un criterio *pro rata* delle *commissioni post erogazione* e delle *spese richieste dall'ente pensionistico* ed esclude il rimborso delle *commissioni d'istruttoria a favore della banca*, delle *commissioni dell'intermediario del credito* e delle *spese amministrative forfettarie*.

Il cliente domanda il rimborso delle commissioni di istruttoria a favore della Banca, delle commissioni post erogazione a favore della Banca e delle commissioni dell'intermediario finanziario.

Come è noto, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha affermato che *“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Al riguardo, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26525 del 2019, ha precisato che il principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione



europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione; che resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili; che l'inammissibilità deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto ma anche il deducibile; e che il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude la possibilità del cliente, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, di proporre un altro gravame separato per il rimborso dei costi *up-front*.

Infatti, il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogha conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*.

Va, peraltro, considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo e che, pertanto, un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti.

Un'eventuale proroga del termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*).

E' appena il caso di osservare, inoltre, che il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso.

Si verrebbe a creare, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.



E' necessario, inoltre, sottolineare che, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*.

In mancanza di una siffatta clausola contrattuale, la richiamata decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*.

Il Collegio di coordinamento ha, peraltro, sottolineato che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

Questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dal sopra richiamato orientamento del Collegio di coordinamento.

Ne deriva che, per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ritiene di doversi uniformare all'indirizzo degli altri Collegi arbitrali.

Pertanto, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b..

Quanto alle voci contrattuali relative a imposte e tasse, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b..

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.



Secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono, pertanto, ritenere valide le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Appare evidente che, ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); che, sia per quanto riguarda i costi *recurring* che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità; che, in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, e i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

Infine, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Nel caso in esame, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 10260 del 15.4.2019, che ha ritenuto valide ed applicabili le pattuizioni contrattuali in tema di rimborso degli oneri nel caso di estinzione anticipata.

Pertanto, la domanda di rimborso degli oneri contrattuali può essere accolta secondo i criteri ed i conteggi recati dalla tabella sotto riportata.



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	54
rate residue	66

TAN ▶	5,25%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	55,00%
- in proporzione alla quota	32,77%

n/g	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi ▼	
○	comm. istruttoria (up front)	€ 2.886,84	€ 1.587,76	€ 946,12		€ 946,12
○	comm. attività post erogaz (recurring)	€ 2.361,96	€ 1.299,08	€ 774,10	€ 1.288,67	€ 10,41
○	comm. interm. credito (up front)	€ 437,40	€ 240,57	€ 143,35		€ 143,35
○	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.099,88
interessi legali						si

L'importo non coincide con le richieste del ricorrente perché quest'ultimo calcola il rimborso applicando il criterio del *pro rata* a tutte le voci di costo e perché, nei propri calcoli, detrae l'importo di euro 113,55, rimborsato in sede di conteggio estintivo a titolo di spese ente pensionistico, sebbene il rimborso di tale voce di costo non è stata chiesta con il ricorso.

Ai fini della presente decisione non si tiene, infine, conto del rimborso di euro 238,59, che l'intermediario riferisce di avere eseguito in favore del ricorrente successivamente all'estinzione, perché sembra relativo a rate considerate insolute all'atto dell'estinzione anticipata.

Sulla somma così determinata devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

La domanda di refusione delle spese di assistenza tecnica non può essere accolta attesa la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.099,88 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO